



**AREA FISCO, PARTECIPATE, PRIVACY, NORMATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE E
ATTIVITA' LEGATE ALLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE**

UFFICIO NORMATIVA D'ATENEO

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (L-27)

Emanato con decreto rettorale 27 agosto 2018, n. 1282

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Chimica

ARTICOLO 2- Corso di Laurea in Chimica

ARTICOLO 3 - Attività formative e organizzazione dei corsi di insegnamento

ARTICOLO 4 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano

ARTICOLO 5 - Crediti formativi

ARTICOLO 6 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

ARTICOLO 7 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

ARTICOLO 8 - Piani di Studio

ARTICOLO 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea. Passaggi e trasferimenti

ARTICOLO 10 - Studenti non regolarmente in corso e fuori corso

ARTICOLO 11 - Attività di tirocinio

ARTICOLO 12 - Verifiche del profitto

ARTICOLO 13 - Prova Finale per il conseguimento del titolo

ARTICOLO 14 - Revisione del Regolamento Didattico

ARTICOLO 15 - Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento



ARTICOLO 1

Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Chimica

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Chimica (classe delle Lauree L-27) istituito presso il Dipartimento di Chimica e tecnologie Chimiche (di seguito denominato Dipartimento) dell'Università della Calabria.
2. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche (di seguito denominato Consiglio), su proposta della Commissione per la Didattica istituita nel medesimo dipartimento, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1896 del 30/09/2013 e successive modificazioni) e nel rispetto della libertà di insegnamento.

ARTICOLO 2

Corso di Laurea in Chimica

1. Per conseguire la Laurea in Chimica lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, coerenti col proprio piano di studi.
2. La durata normale del Corso di Laurea in Chimica è di tre anni.
3. L'obiettivo fondamentale del corso di Laurea in Chimica è la formazione di un laureato con una solida preparazione teorico-sperimentale di base che gli permetta di accedere alla professioni di tecnico di ricerca, analista chimico di laboratorio o di industrie chimiche/farmaceutiche, di avere responsabilità tecnica in impianti di trasformazione e ricoprire ruoli di informatore tecnico-scientifico.
4. Le competenze acquisite permetteranno al Laureato di iscriversi alla Laurea Magistrale corrispondente o di iscriversi ad altra Laurea Magistrale o Master coerenti al percorso di studi. Il titolo garantisce, inoltre, la possibilità di partecipare a concorsi pubblico/privati in cui sia richiesto il primo livello di Laurea in Chimica tra cui la partecipazione agli esami di Stato di abilitazione alla professione di Chimico Junior.



Attività formative e organizzazione dei corsi di insegnamento

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata prevista e riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti.
2. Le attività formative e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:
 - lezioni in aula
 - esercitazioni in aula
 - esercitazioni di laboratorio
 - tirocinio
 - prova finale
3. Le attività formative extracurricolari comprendono: attività seminariali; visite tecniche e viaggi di istruzione; periodi di studio all'estero.
4. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica per ciascun semestre si svolge su 12-15 settimane; i corsi sono tenuti da docenti del Dipartimento ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento.
5. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana.
6. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.
7. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si articoli su più di un periodo didattico; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non potrà superare un periodo.



8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima e le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede Insegnamento, regolarmente consultabili sul sito web di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.

ARTICOLO 4

Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano

1. La verifica della conoscenza della lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano obbligatoria per il conseguimento della Laurea è ottenuta mediante il superamento dell'esame di profitto di Inglese previsto nel piano di studio ufficiale del corso di laurea.

ARTICOLO 5

Crediti formativi

1. Per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponda complessivamente a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione in aula o laboratorio corrisponda complessivamente a 2 ore di impegno dello studente.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista nel presente regolamento.



5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in un numero di CFU variabile tra 50 e 70 e modulato nei tre anni a seconda del grado di complessità definito.

6. Potranno essere riconosciuti come CFU le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento è effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Il numero massimo di crediti riconoscibili non può comunque essere superiore a 12, tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale complessivamente considerati. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio, previo svolgimento di apposita istruttoria da parte della Commissione per la Didattica, nel rispetto dei medesimi criteri specificati dal successivo articolo 9 in materia di passaggi e trasferimenti.

7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Chimica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 6

Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Chimica occorre essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per l'ammissione si richiede, quale adeguata preparazione iniziale, conoscenze delle discipline scientifiche di base, capacità di ragionamento logico e di comprensione del testo.

2. Il Corso di Laurea è a numero programmato ed è quindi prevista la formazione di una graduatoria in base al punteggio di Diploma. E' comunque obbligatoria la partecipazione ad un test di accesso per valutare la preparazione in ingresso coerente con una formazione pre-universitaria che abbia fornito al candidato conoscenze scientifiche a livello scolastico e capacità logico-deduttiva. I criteri e le modalità di svolgimento del test di accesso verranno indicate in maniera dettagliata nel bando di concorso: verrà fissato un punteggio minimo che



garantirà l'accesso al corso di studio senza debiti. A coloro che si trovassero al di sotto della soglia minima, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Tale OFA dovrà essere soddisfatto nel primo anno di corso e comunque entro i termini stabiliti dall'Ateneo. La mancata partecipazione al test di ingresso è equiparata al suo esito negativo, con contestuale attribuzione degli OFA allo studente assente.

3. Qualora lo studente abbia sostenuto almeno uno tra gli esami di Fisica, Chimica Generale ed Inorganica, Stechiometria e Laboratorio o Matematica, previsti dal piano di studio del primo anno di corso, l'OFA si considera assolto. Gli studenti che non supereranno l'obbligo formativo entro la scadenza prevista, saranno iscritti all'A.A. successivo come studenti non regolarmente in corso, e, entro tale anno, dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento dell'OFA.

4. Gli studenti di nazionalità straniera si possono iscrivere al corso di laurea nei limiti del numero massimo previsto da bando.

5. Gli studenti provenienti da un Corso di Studi, della stessa classe o di classe diversa, di Università, italiane o straniere, e gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario o che abbiano una carriera universitaria pregressa, possono presentare domanda di iscrizione ad anni successivi al primo.

6. Fermo restando l'impossibilità di ammissione ad annualità del Corso di Studio non attive, le domande di iscrizione ad anni successivi al primo sono vagliate dalla Commissione per la Didattica e approvate dal Consiglio di Dipartimento.

ARTICOLO 7

Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. La frequenza dei corsi d'insegnamento teorici è obbligatoria nella misura di almeno il 50% delle ore, mentre per i corsi di esercitazione di laboratorio è obbligatoria almeno nella misura del 70% delle ore.

2. La verifica della frequenza è affidata ai singoli docenti. Le modalità di accertamento della frequenza devono essere adeguatamente pubblicizzate all'inizio del corso e tale accertamento deve essere svolto in maniera uniforme per tutta la durata dell'attività. L'attestazione di frequenza è necessaria per sostenere il relativo esame.



3. In presenza di circostanze eccezionali congruamente motivate, lo studente potrà essere parzialmente esonerato dalla frequenza di singoli corsi di insegnamento o di (singoli corsi/moduli di) esercitazioni di laboratorio. Sulla relativa istanza, presentata presso l'Ufficio dell'Area Didattica entro 15 giorni dall'inizio del singolo corso, decide il Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione per la Didattica, sentito il docente responsabile dell'insegnamento.

4. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea, ove previste, sono riportate nel Manifesto degli Studi.

ARTICOLO 8

Piani di Studio

1. Il piano di studio ufficiale è approvato dal Consiglio di Dipartimento e riportato nel Manifesto degli Studi.

2. Lo studente, in regola con il pagamento delle tasse, può presentare ogni anno entro il 31 ottobre il piano di studio individuale indicando i due insegnamenti a scelta.

3. Gli insegnamenti di cui al comma 2 possono essere scelti tra quelli offerti dal Dipartimento, oppure tra tutti quelli compresi nell'offerta formativa di Ateneo purché coerenti con il progetto formativo del corso di laurea.

4. I piani di studio individuali sono approvati entro il 30 novembre dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione per la Didattica.

5. Lo studente può chiedere ogni anno di modificare il proprio piano di studio. La modifica può interessare solo le attività formative i cui crediti non siano stati ancora conseguiti.

6. E' possibile inserire nel proprio piano di studio insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo; in tal caso, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale di laurea.



ARTICOLO 9

Criteria di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea. Passaggi e trasferimenti

1. Il Riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti in altro Corso di Studio dallo studente che intenda ottenere il passaggio da un altro corso dell'Ateneo, ovvero il trasferimento da altro Ateneo al Corso di laurea in Chimica, compete al Consiglio, previo parere della Commissione per la Didattica.
2. Il riconoscimento si basa sulla valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti, con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea e delle singole attività formative da riconoscere.
3. Al fine di assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti, la Commissione per la Didattica può eventualmente richiedere colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
4. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.
5. Nel caso in cui il trasferimento o passaggio dello studente sia effettuato da un corso di studio appartenente alla medesima classe, i CFU conseguiti sono riconosciuti integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari presenti nel Decreto Ministeriale di determinazione della classe. Un riconoscimento parziale, ma comunque non inferiore al 50%, è effettuato solo nel caso in cui il numero di CFU conseguiti in un determinato SSD sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri SSD. Nel caso in cui il corso di provenienza sia stato svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
6. I CFU conseguiti in settori scientifico-disciplinari non presenti nell'ordinamento del corso di studio o conseguiti in altre attività formative possono essere riconosciuti come attività a scelta libera dello studente purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio.
7. Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso Università estere, nell'ambito di accordi di mobilità, avviene sulla base di criteri definiti secondo l'Art. 42 del Regolamento Didattico di Ateneo.



ARTICOLO 10

Studenti non regolarmente in corso e fuori corso

1. Lo studente si intende non regolarmente in corso quando si iscrive ad un anno successivo al primo avendo acquisito un numero di crediti inferiore al 25% dei crediti previsti negli anni precedenti oppure non abbia assolto gli OFA secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.
2. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

ARTICOLO 11

Attività di tirocinio

1. Il Tirocinio Didattico Universitario (TDU) è un'esperienza formativa volta al completamento della formazione dello studente. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Chimica devono svolgere l'attività di tirocinio durante il loro percorso formativo. Questo costituisce un'occasione di conoscenza diretta dell'attività e delle prassi lavorative del Chimico da parte dello studente.
2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 123 CFU e aver frequentato un apposito corso su tematiche inerenti la sicurezza, disciplinato nel successivo comma 5.
3. L'attività di tirocinio deve essere espletata durante un periodo minimo di due mesi e massimo di quattro mesi.
4. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno complessivo studente. Le prime 25 ore del tirocinio (pari ad 1 CFU) sono dedicate alla frequenza del corso sulla sicurezza.
5. Il Corso sulla sicurezza è organizzato ogni anno dal Dipartimento, ed è affidato ad un membro interno dell'Ateneo, proposto dalla Commissione per la Didattica e nominato dal Direttore del Dipartimento. Il corso ha la durata di 8 ore, per un impegno complessivo dello



studente di 25 ore (1 CFU). A fine corso ogni studente compila una relazione/test sulle tematiche trattate, che ha valore di attestazione di frequenza, e che l'affidatario del corso invia alla Commissione per la Didattica: la relazione concorre al giudizio di idoneità del Tirocinio.

6. L'attività di tirocinio può essere espletata presso tutti i laboratori di ricerca dell'Università della Calabria (*Tirocinio Interno*), oppure presso aziende pubbliche o private, studi professionali condotti da iscritti all'Ordine dei Chimici, strutture di ricerca non universitarie con cui sono state stipulate convenzioni che regolano l'attività di formazione e di orientamento per gli studenti, qualora tali attività soddisfino i requisiti formativi specifici del Corso di Laurea (*Tirocinio Esterno*).

7. Ogni professore e ricercatore afferente al Dipartimento comunica periodicamente al Presidente della Commissione per la Didattica almeno 3 tematiche di Attività di Tirocinio. Il Presidente predispone e rende pubblico il relativo elenco mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

8. Il tirocinio è assegnato dal Consiglio di Dipartimento allo studente che ne fa richiesta. La domanda, firmata dal richiedente, va presentata presso l'Ufficio dell'Area Didattica del Dipartimento almeno tre settimane prima della data di inizio prevista. La domanda, compilata secondo il modulo presente sul sito del Dipartimento, deve indicare, oltre ai dati anagrafici dello studente, le date di inizio e di fine previste per lo svolgimento del tirocinio. La domanda deve essere vidimata dal Direttore del Dipartimento e sottoscritta, per accettazione, dal Tutor Accademico (nel caso di Tirocinio Interno) oppure, dal Soggetto Ospitante (nel caso di Tirocinio Esterno). Alla domanda devono essere allegati il Progetto Formativo, e la Scheda di Sicurezza contenente i fattori di rischio, secondo il modello pubblicato sul sito web del Dipartimento.

9. L'Ufficio dell'Area Didattica trasmette le domande di assegnazione alla Commissione per la Didattica che valuta il progetto formativo ed esprime parere in merito alla rispondenza delle attività oggetto del tirocinio ai requisiti formativi specifici del Corso di Laurea.

10. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un Tutor Accademico. Nel caso di Tirocinio Interno svolto in un laboratorio del Dipartimento, il Tutor Accademico è il docente proponente l'attività. Nel caso di Tirocinio Interno svolto in laboratori interni all'Ateneo ma esterni al dipartimento, Tutor Accademico è il docente dell'Ateneo indicato dallo studente



nella domanda. Nel caso di Tirocinio Esterno il Tutor Accademico è assegnato dal Consiglio di Dipartimento, ed è scelto, su proposta della Commissione per la Didattica, tra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.

11. Nel caso di Tirocinio Esterno il soggetto ospitante assegna allo studente un Tutor Esterno. Il Tutor Esterno è il responsabile dell'inserimento del tirocinante presso la struttura, ha il ruolo di affiancare il tirocinante nel suo percorso di apprendimento ed è il referente per la certificazione del tirocinio svolto e delle competenze acquisite.

12. I rapporti con i Soggetti Ospitanti i Tirocini Esterni sono regolati da convenzioni stipulate tra i Soggetti Ospitanti medesimi e il Dipartimento e/o l'Ateneo. All'atto di adesione alla convenzione i Soggetti Ospitanti dovranno indicare il numero massimo di tirocinanti che possono accogliere e almeno 3 tipologie di Attività di Tirocinio, che verranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. In nessun caso il soggetto ospitante può accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al 2° grado del Titolare o del Direttore dell'ente ospitante.

13. A conclusione del tirocinio lo studente presenta all'Ufficio dell'Area Didattica del Dipartimento una relazione sintetica delle attività svolte durante il periodo, vidimata dal Tutor Accademico (nel caso di Tirocinio Interno) o dal Tutor Esterno (nel caso di Tirocinio Esterno). A tale relazione va allegata la Scheda di Valutazione, compilata dal Tutor Accademico e, nel caso di Tirocinio Esterno, anche dal Tutor Esterno, secondo il modello presente sul sito web del Dipartimento. L'Ufficio dell'Area Didattica del Dipartimento trasmette il tutto alla Commissione per la Didattica, che formula un giudizio sull'attività svolta. Il Direttore del Dipartimento registra sul sistema informatizzato l'avvenuto superamento del tirocinio con il giudizio di "idoneo" o "non idoneo" per l'acquisizione in carriera da parte degli studenti dei CFU previsti dal proprio ordinamento didattico. Le registrazioni del superamento del tirocinio seguiranno l'andamento delle sedute di Laurea previste dal Calendario Accademico del Dipartimento ed avverranno 15 giorni prima di ogni seduta di Laurea.

14. L'attività svolta durante il TDU (sia Interno che Esterno) può essere oggetto dell'elaborato breve da presentare per la Prova Finale.

15. Durante il TDU gli studenti svolgono mansioni previste dal progetto. In caso di prolungata assenza dalle attività di tirocinio, il tirocinante è tenuto ad avvertire l'Ufficio



dell'Area Didattica, consegnando regolare domanda di prolungamento del periodo previsto firmata dal Tutor Accademico, al fine di estendere il periodo di tirocinio, indicato sul progetto formativo, fino al raggiungimento del numero di ore previsto.

ARTICOLO 12

Verifiche del profitto

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal regolamento didattico del Corso di Studio.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, in cui la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato ufficialmente dal docente titolare del corso.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "idoneo o superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).
4. L'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e tirocini, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
5. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dello Statuto e di quanto previsto dal presente regolamento.
6. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli, aperti a tutti, e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso – senza restrizione di crediti formativi universitari, il cui calendario è fissato entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l'altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono



essere in alcun modo sovrapposte e devono avere una distanza temporale di almeno un giorno.

7. Agli studenti in corso che abbiano acquisito almeno 155 CFU, è consentito partecipare alle sessioni riservate agli studenti fuori corso, salvaguardando gli obblighi di frequenza.

ARTICOLO 13

Prova Finale per il conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale consistente nella presentazione, da parte dello studente dinanzi ad un'apposita Commissione, di un elaborato scritto, denominato "Elaborato Finale", riguardante un argomento coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e scelto dallo studente in accordo con un relatore (un professore o un ricercatore afferente all'Ateneo); quest'ultimo ha quindi il compito di guidare lo studente nella stesura dell'elaborato stesso.

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 15 giorni prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, con l'eccezione quelli assegnati alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. L'elaborato finale può avere ad oggetto l'attività svolta durante il tirocinio sia interno che esterno. In tal caso relatore è il Tutor Accademico. Nel caso di tirocinio svolto nei laboratori del Dipartimento il relatore può essere qualsiasi docente afferente al Dipartimento medesimo anche se diverso dal tutor accademico.

4. Il relatore è membro effettivo della commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

5. L'elaborato finale dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato – comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia – non dovrà superare le 30 pagine.

6. È prevista ogni anno, al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto, una sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio



7. Le Commissioni per la Valutazione della Prova Finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento. Esse sono composte da un minimo di cinque membri, dei quali almeno tre professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno due debbano essere professori di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti del Corso di Laurea. Possono far parte della Commissione Professori di ruolo o a contratto, Ricercatori, anche se afferenti ad altro Dipartimento dell'Ateneo. Il Presidente di Commissione per la Valutazione della Prova Finale, di norma, è il Direttore del Dipartimento, ovvero il professore di 1^a fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal presente regolamento. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione. Il Presidente della Commissione per la Valutazione della Prova Finale è tenuto a trasmettere all'Ufficio dell'Area Didattica i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

8. Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'Ufficio dell'Area Didattica del Dipartimento domanda di ammissione alla prova finale entro 30 giorni prima della seduta di laurea.

9. L'elaborato finale stampato, corredato della firma del candidato, del relatore e dell'eventuale co-relatore, entro una settimana dalla data della Prova Finale, deve essere presentato, a cura del candidato, presso l'Ufficio dell'Area Didattica del Dipartimento, che ne curerà il deposito presso l'archivio del Dipartimento. Una copia elettronica dell'elaborato (su CD) deve essere consegnata a ciascun membro della Commissione di Laurea entro le medesime scadenze.

10. Le prove finali per il conferimento del titolo universitario sono pubbliche.

11. La valutazione della Prova Finale è effettuata durante la seduta di Laurea dalla Commissione, sulla base dell'elaborato e di una breve presentazione da parte del candidato. La Commissione dispone di 10 punti da assegnare. Al termine della seduta, la Commissione formula il punteggio finale di Laurea di ogni candidato. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi, con eventuale attribuzione della lode. La votazione si



compone del voto di carriera (ottenuto dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti ed espressa come frazione di centodieci arrotondata col “metodo standard”), sommato al voto attribuito alla Prova Finale. La Commissione dispone al massimo di ulteriori 3 punti da assegnare secondo le seguenti modalità:

- per i tempi di conseguimento del titolo (2 punti se il titolo viene conseguito nei tempi previsti dal Manifesto degli Studi; 1 punto se il titolo viene conseguito entro l’anno accademico successivo al terzo di immatricolazione);
- per mobilità all’Estero (1 punto).

Il voto finale, risultante dai conteggi sopra illustrati, verrà arrotondato all’intero più vicino (ad es. 102,50 pari a 103 e 102,49 pari a 102). La Commissione inoltre attribuisce la lode:

- se il punteggio totale ottenuto dallo studente è maggiore o uguale a 113;
- se è maggiore o uguale a 110 e minore di 113 e sono presenti almeno 2 lodi tra le votazioni degli esami sostenuti.

L’attribuzione della lode è comunque subordinata alla valutazione unanime della Commissione.

ARTICOLO 14

Revisione del Regolamento Didattico

1. Con una periodicità non superiore a 3 anni il Consiglio di Dipartimento realizza una revisione del presente regolamento didattico, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o ad altra attività formativa, in accordo con quanto previsto dall’Art. 13, commi 7, 8, 9, 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

ARTICOLO 15

Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento

1. Il Corso di Studio, tramite il Delegato del Direttore per la Qualità, collabora con il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le procedure connesse all’Accreditamento Iniziale e Periodico, alla Valutazione Periodica dell’efficacia e dell’efficienza delle attività formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione.



Allegato A – Quadro delle Attività Formative

		Ambito disciplinare	SSD	CFU
Attività formative qualificanti	di base	chimiche	CHIM/06	6
			CHIM/03	15
			CHIM/02	9
		matematiche, fisiche, informatiche	MAT/05	6
			FIS/01	12
			MAT/03	6
	caratterizzanti	chimiche inorganiche e chimico-fisiche	CHIM/02	24
			CHIM/03	18
		chimiche organiche e biochimiche	CHIM/06	21
		chimiche analitiche e ambientali	CHIM/01	18
Altre attività formative	affine/integrativa	CHIM/01	6	
		CHIM/06	6	
		INF/01	6	
	a scelta		12	
	preparazione prova finale		3	
	lingua straniera	L/LIN 12	6	
	altre attività formative/tirocinio		6	



ALLEGATO B: SCHEDE INSEGNAMENTI E PROPEDEUTICITÀ

Le schede degli insegnamenti e le propedeuticità sono disponibili al seguente link:

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/didattica/homedid/programmi/